

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA
ESTRATTO STATUTO SOCIALE
PER I RICHIEDENTI L'AMMISSIONE A SOCIO

TITOLO I°
COSTITUZIONE-SEDE - DURATA-SCOPI

ART. 1

E' costituita con sede in Firenze una società Cooperativa con la denominazione **“SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA”** enunciabile anche, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, come : **“LEGNAICOOP”** o **“Coop Legnaia”** o **“Coop. di Legnaia”** o **Agricola Legnaia”** accompagnato da Società Cooperativa (ovvero soc. coop.).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce, accettandone lo Statuto, alla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo denominata "Confederazione Cooperative Italiane" ed all'organizzazione Provinciale e Regionale di tale associazione nella cui circoscrizione territoriale trovasi la propria sede sociale.

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria.

ART. 2

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli, con speciale preminenza per ortaggi, frutta e fiori ed in genere per le produzioni agroalimentari del territorio toscano.

In tale contesto la Cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione verso le qualità più richieste dal mercato impegnando i soci a curare con la massima diligenza l'aspetto qualitativo del prodotto, al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti; potrà altresì promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo, di istruzione professionale e di assistenza morale e materiale ai soci e alle loro famiglie nel rispetto dello spirito Sociale – Cristiano al quale dovrà ispirarsi ogni atto presente e futuro della Società.

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del c.c., ha come oggetto:

a) ricevere in conferimento i raccolti delle coltivazioni frutticole, orticole, floricole e di ogni altro prodotto agricolo, anche trasformato, e procedere ad ogni tipo di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione;

b) costruire ed assumere, direttamente ed indirettamente, la gestione di impianti per la lavorazione e la conservazione in comune della frutta e degli ortaggi e di qualsiasi altro prodotto agricolo provenienti dai soci nonché la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla Società per lo svolgimento della propria attività;

c) svolgere direttamente attività di produzione agricola nonché l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;

d) assistere i soci, anche mediante attività di ricerca di consulenza e di formazione, in tutto quello che può giovare all'incremento della produzione ed alla tutela agronomica e fitosanitaria delle coltivazioni e dei prodotti;

e) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse dei soci; fornire agli stessi, anche in uso, locazione o noleggio, macchine e attrezzature e quant'altro necessario all'attività agricola;

f) istituire e gestire unità locali nei mercati per la vendita della merce di produzione propria e dei propri soci, nonché assistere sotto ogni profilo l'attività svolta nei predetti mercati dai propri soci e compiere ogni azione che possa essere utile o portare vantaggio ai predetti soci nello svolgimento della predetta attività;

g) acquistare, distribuire e vendere materiali, prodotti e macchinari utili all'agricoltura; gestire strutture per la vendita di prodotti necessari per l'agricoltura, macchinari ed attrezzature agricole oltre che generi alimentari, articoli di abbigliamento e di uso domestico, arredi ed attrezzi e quanto altro rispondente alle necessità familiari e professionali dei soci nonché gestire esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, laboratori di produzione e trasformazione alimentari e punti di degustazione dei prodotti agroalimentari e di dimostrazione delle tecniche di trasformazione e elaborazione dei medesimi;

h) vendere, sempre per agevolare il conseguimento e la realizzazione dell'oggetto sociale, carburanti e combustibili, realizzare serre, impianti di irrigazione e impianti in genere, gestire officine di riparazione di macchine e attrezzature agricole, svolgere attività di messa a coltura di piante e loro successiva manutenzione, svolgere lavori per conto terzi e qualunque altra attività utile ai soci ed agli agricoltori;

i) compiere ogni azione sociale, cooperativistica e mutualistica che torni a vantaggio degli associati anche nello svolgimento della loro attività.

Tutte le attività potranno essere svolte anche attraverso il lavoro dei soci.

Le operazioni e le attività previste in favore dei soci o nei confronti dei soci possono essere effettuate anche a favore o nei confronti dei terzi, imprenditori agricoli o consumatori, purché non siano in contrasto con l'interesse generale dei soci ed in genere con le esigenze della mutualità.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà assumere tutte le iniziative che possono tornare utili all'attività agricola dei soci e svolgere comunque attività utili ai soci e agli agricoltori in generale, comprese le iniziative necessarie a garantire il finanziamento delle attività sociali.

In particolare la Cooperativa potrà:

- 1) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi;
- 2) assumere interessenze e partecipazioni, anche totalitarie, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, purché nei limiti previsti dall'art. 2361 del c.c.;
- 3) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organizzazioni economiche, consortili e fideiussorie dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dagli Enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di società partecipate;
- 5) raccogliere conferimenti di denaro o prestiti dai soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;
- 6) acquisire e gestire provvidenze e finanziamenti disposti in forza di direttive, leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi e quanto altro, da qualunque ente emanati. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della L. 59/92 e sue integrazioni e modifiche.

TITOLO II°

SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:

- a) gli imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) le società, le associazioni, i consorzi e gli Enti assimilati ai soggetti di cui al precedente punto a);
- c) dipendenti o collaboratori non occasionali della Cooperativa, il cui apporto sia utile o necessario a garantirne il buon funzionamento. Il numero totale dei soci dipendenti o collaboratori non potrà comunque superare il 20% (venti per cento) del totale dei soci della Cooperativa.

I minori possono far parte della Cooperativa con le autorizzazioni disposte dalla legge ed in persona di chi esercita la potestà e la tutela.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi, comunque, abbia interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in effettiva concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, oltre al numero di fax e all'indirizzo e-mail se esistenti;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 300 (trecento) né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la superficie dei fondi con la estensione investita alle varie colture, precisando il titolo del possesso di detti fondi (proprietà, affitto ecc.) ed ogni ulteriore informazione relativa all'attività svolta richiesta in via generale dal consiglio di amministrazione;
- f) l'eventuale impegno al conferimento della produzione impegnata, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni.

Se trattasi di aspiranti soci di cui all'art. 3 punto c) l'indicazione dei precedenti punti e) ed f) non è richiesta.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, oltre al numero di fax e all'indirizzo e-mail se esistenti;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

I criteri di accettazione o di rigetto delle domande di ammissione possono essere definiti da apposito regolamento, approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; tale regolamento può indicare le preferenze di carattere geografico, professionale o produttivo che devono essere seguite dal consiglio di amministrazione.

Tutti i soci si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni nei dati contenuti nella domanda di ammissione e suoi allegati.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 nonché i criteri delineati dal suddetto regolamento, delibera sulla domanda secondo criteri oggettivi, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Gli amministratori devono, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Sono stabilite dall'assemblea ordinaria le modalità per l'ammissione dei soci sovventori, i privilegi loro attribuiti e le loro modalità di partecipazione al voto nell'assemblea stessa.

ART. 5

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, entro un mese dalla comunicazione dell'ammissione:
 - della quota sociale sottoscritta, che non potrà essere inferiore a Euro 300 (trecento), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla cooperativa, eventualmente determinata per ciascun esercizio sociale dagli amministratori, che non verrà in nessun caso restituita;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'osservanza degli impegni di conferimento da lui assunti.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio o degli altri riferimenti da lui comunicati alla Cooperativa con la domanda di ammissione ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione alla Cooperativa da effettuarsi con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto al successivo art. 27.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il consiglio di amministrazione, su richiesta dell'interessato, potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai soci sovventori spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

ART. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio attiverà le procedure per l'esclusione del Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti necessari;

- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società oppure fomenti dissidi fra i soci;
- c) che svolga attività in contrasto con quelle della Società;
- d) che senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione svolga attività che si trovino, per dimensioni, tipologia o dislocazione dell'impresa, in effettiva concorrenza con la Cooperativa;
- e) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o, se esistono, nei regolamenti interni, compreso il regolamento di conferimento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- f) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. La deliberazione di esclusione deve essere presa dal Consiglio con l'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

Detta delibera deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata all'interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto al successivo art. 27, proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione a conclusione delle procedure previste dal presente articolo.

I soci di cui all'art. 3 lett. c) decadranno dalla qualifica di socio al momento della risoluzione del loro rapporto di lavoro o della cessazione della collaborazione con la Cooperativa; la decadenza verrà riconosciuta e comunicata al socio dal consiglio di amministrazione.

ART. 8

Nel caso di decesso di un socio gli eredi hanno diritto a subentrare, purché in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio della cooperativa, nei rapporti con la cooperativa stessa.

Gli eredi devono esprimere la volontà di subentrare a mezzo lettera raccomandata entro sei mesi dalla data del decesso, con le modalità di cui all'art. 4 indicando quello di loro che assumerà la qualità di socio o di rappresentante di fronte alla Società e allegando altresì l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la loro qualità di eredi.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del Codice Civile.

In mancanza della denuncia della volontà di subentrare si procede alla liquidazione della quota ai sensi del successivo art. 9.

ART. 9

Al socio receduto, escluso, decaduto, agli eredi del socio defunto ed ai liquidatori di Enti soci, la liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso a termine dell'Art. 2535 del Codice Civile, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di un anno dal momento di risoluzione del rapporto sociale, pena la perdita di ogni diritto sulla quota sociale che verrà devoluta al fondo di riserva.

ART. 10

I soci esclusi per i motivi indicati dall'Art. 7 lett. b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento di eventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dell'eventuale sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

In ogni caso i soci receduti, esclusi, o decaduti ed i liquidatori di Enti soci, rispondono, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione sono avvenuti verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

*****OMISSIS*****

Norma transitoria

Le possibilità di mantenere la qualifica di socio, prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 8 del testo a suo tempo vigente e alle condizioni ivi indicate, continua ad applicarsi in favore dei soci che se ne siano avvalsi fino alla data della modifica dello Statuto.

Approvato dall'assemblea Straordinaria del 5 Maggio 2007 con modifiche rispetto al testo prevalente.

Modificato dall'assemblea Straordinaria del 27 Giugno 2009.